


COMUNE DI ASIAGO
Provincia di Vicenza

P.A.T.

VARIANTEN numero **UNO**

DOCUMENTO PRELIMINARE



Sindaco
Avv. Roberto Rigoni Stern

Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata
Arch. Gianni Dall'Osto
Dott. Filippo Morato
Geom. Davide De Guio

Progettista della variante
Ing. Luca Zanella

1. Il PAT vigente

Primo atto formale del PAT del Comune di Asiago è stato l'elaborazione del Documento Preliminare ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. R. 11/2004, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 08.10.2008.

Con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema di accordo di pianificazione per la formazione del PAT del comune di Asiago, attestando la volontà di copianificare, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/04, con la Regione Veneto, accordo successivamente sottoscritto in data 29/10/2008 sulla scorta del parere favorevole espresso in data 27/10/2008 prot. n. 560138/57.09 dal competente Dirigente Regionale.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 11 febbraio 2011 è stato adottato il Piano di Assetto Territoriale del Comune di Asiago e giusto quanto disposto dall'art. 15 comma 6 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i., in data 27 aprile 2012 il P.A.T. è stato approvato, in Conferenza dei Servizi riunita a Venezia presso la Direzione Urbanistica della Regione Veneto.

Con delibera n. 706 del 2 maggio 2012 la G.R. Veneto ha ratificato, per quanto stabilito dal citato art. 15 comma 6 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i., l'approvazione del P.A.T. dandone pubblicità nel BUR Veneto n. 39 del 22 maggio 2012 acquisendo, quindi, efficacia secondo quanto disposto dall'art. 15 comma 7 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 5/12/2013 è stato adottato il PRIMO adeguamento del PIANO DEGLI INTERVENTI al PAT, successivamente approvato, dopo l'esame e la valutazione delle Osservazioni presentate, con deliberazione n. 9 del 1/04/2014.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 30/11/2015 è stato adottato il SECONDO adeguamento del PIANO DEGLI INTERVENTI al PAT, successivamente approvato con deliberazione n. 25 del 19/04/2016.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 11/07/2017 è stato adottato il TERZO adeguamento del PIANO DEGLI INTERVENTI al PAT.


La Variante al PAT di adeguamento alla normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 e della DGR 668/2018 è stata adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 21/12/2018 e successivamente approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26/03/2019.

Il Quarto Adeguamento del PI al PAT è stato adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 21/12/2018 e successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 08/04/2019.

2. Il Piano di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il PAT vigente è stato approvato quasi contestualmente al PTCP, a sua volta approvato con DGRV n.708 del 02/05/2012: la disamina seguente si propone di riscontrare contributi e opportuni riallineamenti allo strumento di pianificazione provinciale.

Il PTCP della Provincia di Vicenza include il territorio di Asiago nell’ambiente insediativo n. 9 “ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI E VALBRENTA”, i cui indirizzi sono definiti nella Relazione generale.



L’ambiente insediativo del quale fa parte Asiago comprende i comuni di: Asiago, Campolongo sul Brenta, Cisono del Grappa, Conco, Eneo, Foza, Gallio, Lusiana, Pove del Grappa, Roana, Rotzo, San Nazario, Solagna, Valstagna.

Il territorio montano presenta delle differenze qualitative che pongono domande diverse. Si distinguono infatti aree più dinamiche, che presentano un quadro di tenuta della vocazione turistica, ed aree statiche, che presentano un quadro di declino. Si tratta delle aree più decentrate, interessate dalla diminuzione di popolazione e di attività economiche.

Le attività economiche e commerciali in particolare sono legate alla funzione turistica, con strutture di piccola dimensione, localmente distribuite nei centri dei capoluoghi comunali (in particolare ad Asiago, Gallio). Gli esercizi commerciali di carattere locale sono sparsi nei vari centri, ma concentrati prevalentemente sull’asse Gallio-Asiago-Roana.

Gli indirizzi per la pianificazione sono quelli relativi ai territori di montagna (Relazione generale - Titolo III n. 13 e specifico allegato “I territori di montagna”)

Indirizzi per la pianificazione in Territori Montani

(Relazione generale - Titolo III n. 13).

Le azioni politiche devono tendere:

- a migliorare l’offerta di servizi alla persona per potenziare il pacchetto turistico - a valorizzare e far conoscere, rendendo fruibili, le opere e i siti delle vicende belliche;

- a valorizzare la sentieristica d'escursione, legata alla straordinarietà dei luoghi e alle testimonianze di percorsi risalenti al medioevo in Val Gardena che interessa parte dei territori dei comuni di Asiago, Eneo, Foza, Gallio e Valstagna;
- a mettere in sicurezza il territorio dai rischi idrogeologici (frane, valanghe, dissesti diffusi);
- a promuovere attività economiche compatibili con l'ambiente; - a valorizzare e sostenere le attività agricole;
- a mantenere e promuovere la residenzialità dell'area, studiando forme di incentivo;
- a promuovere nuove forme di turismo ad "impatto dolce" sul territorio (ciclismo, trekking, orienteering ecc...), valorizzando anche percorsi capaci di mettere in rete sistemi ambientali oggi non "protetti", così da presidiarne l'uso;
- a valorizzare e far conoscere, rendendo fruibili, le opere e i siti delle vicende belliche;
- alla valorizzazione della sentieristica d'escursione, legata alla straordinarietà dei luoghi e alle testimonianze di percorsi storici;
- alla creazione di nuove aree protette, in grado di valorizzare il territorio montano per una fruizione turistica a basso impatto ambientale;
- alla messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologici (frane, valanghe, dissesti diffusi);
- alla promozione di attività economiche compatibili con l'ambiente;
- a valorizzare e sostenere le attività agricole.

La Provincia riconosce la specificità dei sistemi insediativi montani e promuove la valorizzazione delle attività della montagna all'interno delle reti di scambio e di relazioni valorizzando le attività produttive sostenibili e compatibili con le specificità dei luoghi connesse alla rete infrastrutturale; a tale scopo favorisce:

- a. le relazioni dell'Altopiano di Asiago con Bassano e Thiene con l'asse della superstrada Pedemontana Veneta e la Valsugana;
- b. la realizzazione di una connessione fra l'Altopiano dei Fiorentini ed il fondovalle di Lastebasse, anche al fine di ridurre il traffico veicolare diretto verso la montagna;
- c. la valorizzazione del "sistema produttivo polifunzionale montano";
- d. il riconoscimento e la valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità, promuovendo iniziative finalizzate alle conoscenze dei prodotti e dei luoghi di produzione e favorendo la realizzazione di strutture per la loro lavorazione e commercializzazione.
- e. la realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle risorse locali ai fini energetici con l'obiettivo di garantire una migliore qualità della vita per le popolazioni montane.
- f. La Provincia di Vicenza in base alle direttive del PTRC recepisce il progetto strategico "Dolomiti e Montagna Veneta" riguardante le province di Belluno, Treviso, Verona e la Regione Veneto. sulla base delle seguenti indicazioni:
- g. lo sviluppo dell'attività economica industriale e turistica anche al fine di assicurare la permanenza delle popolazioni, quale garanzia di presidio e tutela del territorio;

- h. la permanenza dei servizi e delle attività produttive quali elementi indispensabili alla vita della comunità e per assicurarne la competitività;
- i. la cura e la manutenzione dei paesaggi agrosilvopastorali quale serbatoio di biodiversità e elemento fondamentale dell'identità locale
- j. la continuità delle espressioni culturali e materiali delle comunità.

I TERRITORI DELLA MONTAGNA - AMBITO N. 3

- L'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI -

(Relazione generale - Allegato "I Territori della Montagna")

Criticità del territorio:

- Forte spinta all'uso edilizio estensivo del suolo, in una logica di predominio del mercato delle seconde case e di riduzione dell'offerta turistica alberghiera;
- Distribuzione dei servizi in risposta ad una logica legata al turismo stagionale;
- Riduzione dell'attività agricola con abbandono dei suoli e avanzamento del bosco;
- Problemi viabilistici (attraversamento zone centrali, carenza di parcheggi);
- Mancato sviluppo impiantistica estiva ed invernale a sostegno del turismo;
- Scarso collegamento con aree turistiche di altre regioni (Trentino).

Piano d'Area

Con Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), approvato con DCR n° 250 in data 13.12.1991, la Regione Veneto ha stabilito quali siano le aree di "massima tutela paesaggistica" di interesse regionale, da sottoporre a particolare disciplina. In particolare è riscontrabile il rapporto del P.T.R.C. con il D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, con l'obbligo da parte delle regioni di eseguire queste individuazioni territoriali, per ciascuna delle quali viene assegnata la competenza pianificatoria, o direttamente alla regione, o agli altri enti locali e/o territoriali. La Giunta Regionale è intervenuta pertanto su queste aree con il Piano di Area, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 61/85.

Il territorio comunale di Asiago fa parte del PIANO D'AREA ALTOPIANO SETTE COMUNI adottato dalla GRV n.792 del 9/04/2002 (salvaguardia decaduta).

I piani d'area vigenti sono parte integrante del piano territoriale regionale di coordinamento ed in quanto strumento di livello superiore risultano essere soggetti alla stessa procedura di approvazione del PTRC (art. 48, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11).

Gli ambiti dei Piani d'Area sono recepiti nella tav. 1 "*Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale*". I contenuti dei piani d'area prevalgono sul PTCP e sono comunque fatti salvi dal Piano provinciale.

Nella redazione del PTCP è stata verificata la compatibilità con i Piani d'Area, nello specifico è stato esaminato se vi siano e quali siano le azioni che tali piani demandano direttamente alla programmazione territoriale provinciale.

Da tale analisi è emerso che i Piani d'area Altopiano Sette Comuni prevede che, per alcuni

tematismi, la Provincia si attivi mediante il coordinamento degli strumenti urbanistici comunali, o mediante apposito piano di settore per la definizione di azioni specifiche.

Intese Programmatiche d'Area (IPA)

Le Intese Programmatiche d'Area (IPA) sono uno strumento di programmazione decentrata e di sviluppo del territorio, attraverso il quale la Regione offre la possibilità agli Enti pubblici locali e alle Parti economiche e sociali di partecipare alla programmazione regionale.

IPA ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI

Priorità e Obiettivi generali:


1. Miglioramento delle relazioni dell'area con i maggiori centri urbani di pianura e rafforzamento della sua posizione nel contesto provinciale e regionale, preservando o ripristinando le condizioni di sostenibilità dello sviluppo, attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. Migliorare la competitività del sistema locale;
 - b. Rafforzare, diversificare e consolidare il tessuto produttivo esistente e favorire l'attrattività del territorio nei riguardi di nuove iniziative produttive compatibili con l'ambiente per conseguire una maggiore competitività delle produzioni locali, sia sui mercati nazionali che all'estero;
 - c. Sostenere e diffondere le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento ai settori della P.A., delle imprese e delle associazioni del territorio. Migliorare l'accessibilità e i collegamenti con le aree più sviluppate mirando a ridurre i fenomeni di congestione da traffico delle aree a maggiore vocazione turistica.
2. Potenziamento del tessuto produttivo in un quadro di sostenibilità ambientale, attraverso la diversificazione settoriale, la integrazione fra settori, la integrazione di imprese, la valorizzazione delle risorse umane, attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. Migliorare la competitività e rafforzare il tessuto produttivo;
 - b. Promuovere e favorire l'ampliamento e l'innovazione della base produttiva, attraverso la diversificazione settoriale, l'integrazione fra settori, l'integrazione produttiva e di filiera fra imprese, soprattutto tra imprese di grandi e di piccole dimensioni
3. Valorizzazione delle diverse vocazioni del territorio, attraverso interventi integrati, in primo luogo di natura ambientale attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. Tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico promuovendone la migliore utilizzazione, una sostanziale sostenibilità rispettando nel lungo periodo la capacità di carico dell'ambiente, compresa la valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura mediante la razionalizzazione e l'ammodernamento delle imprese agricole, mediante politiche di marchio e di promozione che contribuiscono a collocare i prodotti tipici sui segmenti più elevati del mercato, mediante incentivi alla compenetrazione dell'agricoltura con l'industria alimentare e con lo sviluppo del turismo;
 - b. Migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti, mediante la qualificazione e la rivitalizzazione dei centri abitati

di minori dimensioni, sviluppando le specifiche vocazioni locali, con particolare riguardo alla qualità dell'insediamento storico, anche a fini turistici, e alla salvaguardia e valorizzazione integrata delle risorse ambientali, nonché alla creazione dei servizi essenziali per gli abitanti;

- c. Tutelare e valorizzare i beni storici e culturali, al fine di creare occasioni di sviluppo di nuove attività produttive, di qualificazione e rivitalizzazione delle aree più marginali del territorio, di diffusione di tecniche, di competenze e specializzazione e, quindi, di creazione di nuova e più qualificata occupazione.

Proseguiamo con la disamina delle tavole progettuali del PTCP in chiave geografica sul territorio amministrativo comunale.

Tavola 1.1A – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale




La Tavola 1.1A riconosce per il territorio di Asiago i seguenti contenuti:

- VINCOLO - Vincolo corsi d'acqua (Art. 34)
Val d'Assa, Val del Dosso o Romaloch e Val d'Anime, La Rotta e Val delle Laste, Val Formica, Torrente Lenzola o Val Renzola, Valle di Portula, Val Galmanara, Valle Ghelpach, Rio d'Asiago, Valle Frenzela e Val Covolo.
[un primo riscontro con la documentazione di PAT evidenzia disallineamenti che è opportuno indagare e riallineare, dato che anche Laghetto Lumera nella cartografia di PAT rappresenta il vincolo paesaggistico di 300 m]
- VINCOLO - Vincolo paesaggistico (Art. 34)

Verena e Verenetta nei comuni di Asiago Roana e Rotzo, Piana di Marcesina nei comuni di Asiago Gallio ed Enego, Collina Leiten di Asiago, Zona dell'Osservatorio astronomico di Asiago

- VINCOLO - Vincolo zone boscate (Art. 34)
- VINCOLO - Vincolo archeologico/Zone di Interesse Archeologico (Art. 34)
Sito del Paleolitico superiore, Buso del Prunno - riparo Raffaello Battaglia
[informazione non presente nella documentazione di PAT vigente]
- VINCOLO - Vincolo Idrogeologico (Art. 34)
- VINCOLO SISMICO - Zona 3 (Art. 11- Art. 34)
[zona sismica modificata da 3 a 2 con DGR 244/2021]
- PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE – Aree di tutela paesaggistica – PTRC 1992
Val Gadena, Calà del Sasso e complessi ipogei di Ponte Subiolo.
- CENTRI STORICI - Centri storici di notevole importanza (Art. 42)
Asiago
- CENTRI STORICI - Centri storici di grande interesse (Art. 42)
Bosco
[informazione non presente nella documentazione di PAT vigente]
- ALTRI ELEMENTI - Idrografia
- ALTRI ELEMENTI - Viabilità di Livello Provinciale
- RETE NATURA 2000 – Zone Protezione Speciale – ZPS (Art. 34)
IT3220036 - Altopiano dei Sette Comuni, che interessa la parte nord del territorio comunale
- RETE NATURA 2000 - Siti Importanza Comunitaria - SIC (Art. 34)
IT3220036 - Altopiano dei Sette Comuni, che interessa la parte nord del territorio comunale, IT3220002 – Granezza, che interessa una porzione a sud del territorio comunale, a confine con Lusiana, IT322007 - Fiume Brenta dal confine trentino a Cison del Grappa, che interessa una piccola porzione a sud est del territorio comunale, a confine con Foza e Valstagna


Tavola 1.2A - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale



La Tavola 1.2A riconosce per il territorio di Asiago i seguenti contenuti:

- Idrografia primaria (Art. 29 - Art. 10)
- Idrografia secondaria (Art. 29 - Art. 10)
- Viabilità di livello provinciale
- AMBITI PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE REGIONALI NATURALI E ARCHEOLOGICI E DI AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA – Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale (art. 34 PTRC) *Altopiano dei sette comuni, Val Gadena, Calà del Sasso e complessi ipogei di Ponte Subiolo*


- CENTRI STORICI - Centri storici di notevole importanza (Art. 42)
Asiago
- CENTRI STORICI - Centri storici di grande importanza (Art. 42)
Bosco
- Ambiti naturalistici di livello regionale (Art. 19 - Art. 35 PTRC 1992)

Tavola 2.1A - Carta della Fragilità

La Tavola 2.1A riconosce per il territorio di Asiago i seguenti contenuti:

- DISSESTI GEOLOGICI - Scarpate di degradazione (Art. 10)
- DISSESTI GEOLOGICI - Frana attiva e non attiva (Art. 10)
- DISSESTI GEOLOGICI - Conoide alluvionale non attiva (Art. 10)
- Impianto rete telefonia mobile (Art. 10)
Piazza della Reggenza, via Cima Ekar, località Mosele, via Mons. D. Bortoli
[un primo riscontro con la documentazione di PAT evidenzia disallineamenti che è opportuno indagare e riallineare, anche in relazione alla notevole dinamica del tema derivante anche dal continuo progresso tecnologico]
- Aree degradate per presenza storica di rifiuti (Art. 12)
località Leiten, valle Granezza
- Discariche (Art. 10 - Art. 12)
due in località Leiten, una in località Cava di marmo
[un primo riscontro con la documentazione di PAT evidenzia disallineamenti che è opportuno indagare e riallineare]
- Depuratore (Art. 10 - Art. 12)
due in contrà Mori, uno contrada Ruggi, Sasso, Vescovi, zona artigianale accanto al torrente Ghelpach
[un primo riscontro con la documentazione di PAT evidenzia disallineamenti che è opportuno indagare e riallineare]
- ACQUA - Pozzi di attingimento idropotabile (Art. 29)
un pozzo In Via San Gaetano
- ACQUA - Sorgenti (Art. 10 - Art. 39)
Baito Campigoletti, Basa-Xenoccio, Bisa, Bocchetta Portule, Bortoni, Carish, Fontana degli Alpini, Fontana del Mosciar, Fontanello del Buson, Fontanello del Cuvolin, Fontanello di Bosco Secco, Ghertele, Laste-Manazo, Mosele, Oba, Rio Asiago, Rodegheri, Toro di Pozze, Triffgruba, Trok-Lamara, Val Renzola 2-20, Val Renzola Galleria, Zingarella
- ACQUA - Grotte (Art. 10 - Art. 39)
1289 grotte
- Idrografia primaria (Art. 29 - Art. 10)
- Idrografia secondaria (Art. 29 - Art. 10)
- Aree a rischio caduta valanghe Piano Provinciale di Emergenza (Art. 10)
Costone del Kobele
- Cave attive (art. 13)
35 cave attive
- Cave estinte (art. 13)
30 cave estinte
- RISCHIO SISMICO - Zona 3 (Art. 11)
[Riclassificata in zona 2 con DGR 244/2021]
- LINEE ELETTRICHE (Art. 10) – da 50 a 133 Kw
Località Mosele


Tavola 3.1A - Sistema Ambientale



La Tavola 3.1A riconosce per il territorio di Asiago i seguenti contenuti:

- Idrografia primaria
- Idrografia secondaria
- Geositi (Art. 39)
Castelloni di S. Marco
- Sorgenti (Art. 10 - Art. 39)
Baito Campigoletti, Basa-Xenoccio, Bisa, Bocchetta Portule, Bortoni, Carish, Fontana degli Alpini, Fontana del Mosciar, Fontanello del Buson, Fontanello del Cuvolin, Fontanello di Bosco Secco, Ghertele, Laste-Manazo, Mosele,

- Oba, Rio Asiago, Rodegheri, Toro di Pozze, Triffgruba, Trok-Lamara, Val Renzola 2-20, Val Renzola Galleria, Zingarella*
- Grotte (Art. 10 - Art. 39)
1289 grotte
 - Aree Carsiche (Art. 14)
VI SC 06: Cima Larici-Cima Manderiolo, VI SC 07: Monte Verena, VI SC 08: Conca di Asiago, VI SC 09: Altopiano meridionale, VI SC 10: Versante Orientale in Destra Brenta, VI SC 12: Melette - Marcesina, VI SC 13: Altopiano sommitale, VI SC 14: Dorsale Cima XI - Portule - Meatta, VI SC 15: Altopiano Val di Nos
 - Zone boscate (Art. 38)
 - Siti Importanza Comunitaria
IT3220036 - Altopiano dei Sette Comuni, che interessa la parte nord del territorio comunale, IT3220002 – Granezza, che interessa una porzione a sud del territorio comunale, a confine con Lusiana, IT322007 - Fiume Brenta dal confine trentino a Cimon del Grappa, che interessa una piccola porzione a sud est del territorio comunale, a confine con Foza e Valstagna
 - Zone Protezione Speciale
IT3220036 - Altopiano dei Sette Comuni, che interessa la parte nord del territorio comunale
 - Stepping Stone (Art. 38)
Prati aridi del Summano, piccola porzione di territorio a nord est
 - Aree Nucleo/Nodi della rete (Art. 38)
corrispondenti alle aree SIC
 - Corridoi PTRC (Art. 38)
 - Buffer zone/Zone di ammortizzazione o transizione (Art. 38)
 - Restoration area/Area di rinaturalizzazione (Art.38)
porzione di territorio a sud est
 - Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa (Art. 25)
porzione di territorio a sud est, al confine con Gallio


Tavola 4.1A - Sistema Insediativo Infrastrutturale

La Tavola 4.1A riconosce per il territorio di Asiago i seguenti contenuti:

- SERVIZIO E ATTREZZATURE DI RILIEVO PROVINCIALE - Aeroporto
- SISTEMA PRODUTTIVO - Aree produttive (Art. 66 - Art. 71)
- TERRITORI STRUTTURALMENTE CONFORMATI – Presidio Ospedaliero ASL esistente
- VIABILITÀ ESISTENTE - Secondo livello (Art. 63)
- VIABILITÀ ESISTENTE - Terzo livello (Art. 63)
- MOBILITA' SOSTENIBILE SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO (Art. 63-64) – Maglia Principale Trasporto Pubblico Locale

Via Giuseppe Verdi

- Aree sciistiche da piano provinciale e piano regionale neve (art. 64)
Cima Larici, Kaberlaba, Turcio

Tavola 5.1A - Sistema del Paesaggio

La Tavola 5.1A riconosce per il territorio di Asiago i seguenti contenuti:

- Corsi acqua
- Ambiti boscati

- AMBITI STRUTTURALI DI PAESAGGIO PTRC - 09 – Altopiano dei Sette Comuni Art. 60
- AREE AGRICOLE PTRC - Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa (Art. 5)
porzione di territorio a sud est, al confine con Gallio
- RETI FRUITIVE MOBILITÀ LENTA - Piste ciclabili di 2° livello (Art. 63 - Art. 64)
- RETI FRUITIVE MOBILITÀ LENTA - Ippovia (Art. 64)
- BENI CULTURALI – Musei della tradizione (Art. 53)
Museo di Storia Naturale di Asiago, Museo del Sacrario Militare, Museo le Carceri
- BENI CULTURALI – Ambiti di interesse naturalistico e paesaggistico da tutelare e da valorizzare (Art. 59)
Altopiano dei sette comuni, Torbiere di Marcesina
- BENI CULTURALI – Zone intervento grande guerra (Art. 52)
Ambito n. 1 – Ortigara, M.te Chiesa, M.te Forno, Cima Caldiera e M. Lozze, Ambito n. 2 - Complesso logistico di Campo Gallina, Ambito n. 4 – Monte Zebio, Ambito n. 6 – Forti italiani
- BENI CULTURALI – Manufatti vari di interesse storico (Art. 58)
Forte Interrotto
- BENI CULTURALI – Sacrari/Ossari della grande guerra (Art. 52)
Sacrario di Asiago
- BENI CULTURALI – Manufatti di archeologia industriale (Art. 43)
Località Consorzio caseifici Asiago
- CIRCUITO DELLA PIETRA (Piano d’Area) – Altopiano dei Sette Comuni.
- CIRCUITO DELLA PIETRA (Piano d’Area) – Casello ferroviario storico (Art. 54)
Stazione di Asiago
- CIRCUITO DELLA PIETRA (Piano d’Area) – Linee ferroviarie storiche (Art. 54)
Linea Piovene Rocchette - Asiago
- CIRCUITO DELLA PIETRA (Piano d’Area) – Strada romana PTRC (Art. 56)
Via Della Lana o via “Arzenon della Regina”
- ZONE AGRICOLE DI PARTICOLARE PREGIO – Prati stabili (Art. 55)

Relazione generale

7. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI

H) SISTEMA DEI COMPLESSI ED EDIFICI DI PREGIO ARCHITETTONICO DI INTERESSE PROVINCIALE E LE RELATIVE PERTINENZE.

Architettura del Novecento - Per le architetture del Novecento si richiama l’elenco degli edifici, manufatti e dei sistemi di edifici rappresentativi della produzione architettonica del Novecento di cui all’allegato A delle NA del PTRC, che per il territorio di Asiago sono i seguenti: **Monumento a Roberto Sarfatti, Osservatorio astronomico di Asiago.**

Tali ambiti architettonici non sono evidenziati nelle tavole di PTCP ma trovano riscontro nelle tavole di Progetto di PAT vigente (Tav.2 e Tav. 4).

Norme - Allegato C

Sistema dei Grandi Alberi

L’Allegato C riporta l’elenco dei Grandi Alberi della Provincia di Vicenza e riconosce per il territorio di Asiago il **Faggio di Turcio** e il **Frassino maggiore di Contrada S. Domenico o località Sciacar.**

Norme - Allegato D

Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza

L'Allegato D "Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza" indica a titolo meramente ricognitivo i beni paesaggistici e culturali ai sensi del D. Lgs. 42/2004 presenti nel territorio provinciale, nonché ulteriori beni da salvaguardare.

Per il territorio di Asiago, che viene collocato dal nuovo PTRC nell'Ambito di paesaggio n. 09 "Altopiano dei Sette Comuni", vengono riconosciuti i seguenti contenuti:

- IMMOBILI E AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, COSI' COME DEFINITE DALL'ART. 136 DEL D.LGS 42/2004 (EX L. 1497/1939)
Vincolo Paesaggistico – Aree di notevole interesse pubblico: **Verena e Verenetta**
- AREE TUTELE PER LEGGE AI SENSI DELL'ART. 142 DEL D.LGS 42/2004 (EX L.431/1985)
Vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua
Vette sopra i 1600 m
Usi Civici
Vincolo paesaggistico delle zone boscate
- PATRIMONIO ARCHITETTONICO - Centri Storici
- PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
Manufatti di archeologia industriale: **casello ferroviario loc. tra Asiago e Canove di Roana**
Siti di interesse archeologico: **sito del Paleolitico superiore, Buso del Prunno-riparo "Raffaello Battaglia"**
- ALTRE EMERGENZE DI INTERESSE STORICO-CULTURALE
Manufatti di interesse storico: **Forte interrotto**
Stazioni e caselli storici: **Casello, stazione di Asiago**
- PIANI D'AREA – **Piano di area Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline Pedemontane Vicentine**

Norme - Allegato E

Individuazione delle linee ferroviarie e delle stazioni storiche

L'allegato E individua le linee ferroviarie e le stazioni ferroviarie ed i caselli ferroviari storici e di pregio architettonico e le relative pertinenze, comprese le vecchie rimesse e le pensiline.

Vengono riconosciuti, lungo la **linea ferrotranviaria storica "Linea Piovene Rocchette - Asiago"**, il **Casello di Asiago** (scheda n. 10) la **Stazione di Asiago** (scheda n. 11).

3. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)

Il nuovo PTRC è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 30 giugno 2020.

Segue una disamina sistematica delle azioni demandate ai Comuni.

Norme Tecniche

Con riferimento al Titolo II – USO DEL SUOLO

All'art. 7 - **Sistema del territorio rurale**, il comma 3 riporta:

“I Comuni, ai sensi degli articoli 13 e 43 della LR 11/2004, individuano le aree del sistema del territorio rurale del presente piano, perseguendo le seguenti finalità:

- a) facilitare il recupero del patrimonio di edilizia rurale esistente, tenuto conto delle caratteristiche delle aree e delle tipologie delle attività insediate;*
- b) individuare misure per incentivare il riutilizzo a fini agricoli-produttivi, da parte di altre aziende agricole, degli edifici non più funzionali alle esigenze delle aziende agricole;*
- c) prevedere misure per restituire all'uso agricolo suoli urbanizzati o occupati da strutture e infrastrutture non utilizzate o in stato di abbandono;*
- d) limitare la trasformazione delle aree agricole con buone caratteristiche agronomiche e investite a colture tipiche e di pregio in zone con destinazione diversa da quella agricola, al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche. Nei casi in cui si rendano necessarie trasformazioni territoriali, con sottrazione di colture effettivamente dedicate a produzioni agro-alimentari tipiche e di qualità, prevedere interventi di compensazione generando una superficie con valore agricolo o agro-ambientale equivalente a quella occupata e trasformata;*
- e) garantire ove possibile, nella realizzazione di opere, impianti o strutture, la permeabilità delle aree esterne scoperte, prevedendo soluzioni idonee a favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno;*
- f) mettere a punto misure per favorire l'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici e sui manufatti rurali, da integrarsi architettonicamente, con particolare considerazione dell'ampiezza delle superfici di copertura caratterizzanti le varie tipologie di edilizia rurale.”*

All'art. 13 – **Pascoli, prati, praterie storiche ed ex coltivi in zona montana**, il comma 3 riporta:

“E' sempre ammesso il recupero a prato stabile e dei pascoli degradati o invasi dal bosco. I Comuni, previa verifica delle delimitazioni dei prati stabili e dei pascoli indicate nel presente piano, individuano queste aree ai fini della necessaria azione di tutela e dell'eventuale recupero alla destinazione originaria.”

All'art. 14 – **Prati stabili**, il comma 1 riporta:

“[...] i comuni individuano, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, i prati stabili e specificano, ai fini della loro tutela, adeguate misure per mantenerne il valore naturalistico e limitare la perdita di superficie prativa dovuta allo sviluppo urbanistico, all'estensione dei seminativi, della viticoltura e all'avanzamento delle aree boschive.”

All'art. 16 – **Bene acqua**, i commi 2 e 4 riportano:

“2. Le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni promuovono l'adozione di misure per l'eliminazione degli sprechi e per la riduzione dei consumi idrici, per incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua e incentivano l'utilizzazione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue.”

“4. Le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, incentivano, nelle aree con presenza di poli produttivi, la realizzazione di infrastrutture destinate al riutilizzo dell'acqua reflua depurata, in sostituzione dell'acqua ad uso industriale prelevata dal sistema acquedottistico, dai pozzi o dalle acque superficiali.”

All'art. 18 – **Modello strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV)**, il comma 3 riporta:

“Nelle aree dotate di adeguato servizio di pubblico acquedotto, i Comuni operano per disincentivare i prelievi ad uso idropotabile di natura privata.”

All'art. 20 – **Aree soggette a dissesto idrogeologico**, il comma 3 riporta:

“Le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, disciplinano, in conformità con le disposizioni vigenti in materia, gli ambiti di fragilità ambientale, quali le aree di frana, le aree di erosione, le aree soggette a caduta massi, le aree soggette a valanghe, le aree soggette a sprofondamento carsico, le aree soggette ad esondazione con ristagno idrico, le aree di erosione costiera, determinando le prescrizioni relative alle forme di utilizzazione del suolo ammissibili.”

All'art. 21 – **Sicurezza idraulica**, i commi da 2 a 8 riportano:

“2. I Comuni, d'intesa con la Regione e con i Consorzi di bonifica competenti, in concomitanza con la redazione degli strumenti territoriali e urbanistici comunali e intercomunali, provvedono a elaborare il "Piano delle Acque" (PdA), quale strumento fondamentale per individuare le criticità idrauliche a livello locale ed indirizzare lo sviluppo urbanistico in maniera appropriata. La realizzazione avviene, principalmente, per il tramite dell'acquisizione del rilievo completo della rete idraulica secondaria di prima raccolta di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate, della rete scolante costituita dai fiumi, dai corsi d'acqua e dai canali, e dell'individuazione della relazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica, delle principali criticità idrauliche, delle misure atte a favorire l'invaso delle acque, dei criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore.

3. Al fine di non incrementare le condizioni di pericolosità idraulica, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali e intercomunali, in coerenza con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, "Norme in materia ambientale", e le disposizioni regionali vigenti in materia, devono comprendere una Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) che verifichi, in accordo con il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), l'idoneità idraulica degli ambiti in cui è proposta la realizzazione di nuovi insediamenti, l'idoneità della rete di prima raccolta delle acque meteoriche, nonché gli effetti che questi possono creare nei territori posti a valle, prescrivendo i limiti per l'impermeabilizzazione dei suoli, per l'invaso e per il successivo recapito delle acque di prima pioggia.

4. I nuovi interventi, opere e attività devono:

- a) *mantenere o migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolare o non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque, ridurre per quanto possibile l'impermeabilizzazione dei suoli;*
 - b) *non aumentare il rischio idraulico in tutta l'area a valle interessata, anche mediante la realizzazione di vasche di prima pioggia e di altri sistemi di laminazione;*
 - c) *mantenere i volumi invasabili delle aree interessate e favorire il ripristino delle aree naturali di laminazione ed esondazione, con riferimento anche alla possibilità di individuare le cave dismesse come siti di laminazione.*
5. *Sono vietati i tomlinamenti di fossati e corsi d'acqua, fatti salvi quelli necessari, che sono previamente autorizzati dall'autorità idraulica competente.*
6. *Al fine di ridurre le condizioni di pericolosità idraulica:*
- a) *è vietato eseguire scavi e altre lavorazioni o impiantare colture che possano compromettere la stabilità delle strutture arginali e delle opere idrauliche in genere;*
 - b) *è vietato ostruire le fasce di transito al piede degli argini o gli accessi alle opere idrauliche, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;*
 - c) *è consentito lo spurgo meccanico dei fossi che deve essere eseguito nel rispetto delle normative di tutela paesaggistica e ambientale.*
7. *Gli argini e le sponde fluviali sono destinati, nel rispetto della vigente normativa in materia di paesaggio, prioritariamente a garantire la sicurezza idraulica dei corsi d'acqua; ogni altro uso deve essere autorizzato dalla competente autorità idraulica.*
8. *Le estrazioni di materiale inerte dagli alvei e dalle golene di tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio regionale sono consentite, nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale e di paesaggio, esclusivamente al fine di:*
- a) *assicurare il raggiungimento di obiettivi di funzionalità, sicurezza e recupero morfologico del corso d'acqua;*
 - b) *ripristinare le sezioni ovvero procedere alla pulizia degli alvei a fronte di situazioni imprevedibili di urgenza;*
 - c) *realizzare bacini di laminazione che consentano lo stoccaggio temporaneo dei volumi d'acqua defluenti nella fase di piena dei fiumi e bacini di accumulo delle acque da utilizzare quale riserva idrica ove tale tipologia di opera sia approvata dalla Regione.”*

All'art. 23 – **Sicurezza geologica**, il comma 3 riporta:

“La Regione, le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, in ottemperanza a quanto stabilito dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER), promuovono la conoscenza e la difesa geologica del territorio e concorrono allo sviluppo delle banche dati regionali geologica e delle opere di difesa e alla realizzazione della cartografia geologica e geotematica, anche attraverso i piani urbanistici, i piani ambientali e le progettazioni.”

All'art. 25 – **Rischio sismico**, i commi 2 e 4 riportano:

“2. La Regione, le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni contribuiscono alla formazione della banca dati geologica regionale. La Regione predispone un Programma di attività e studi di microzonazione e di definizione di mappe di pericolosità di dettaglio, con approfondimenti relativi

all'individuazione di aree suscettibili di fenomeni locali. Tale Programma coordina le iniziative intraprese dalle amministrazioni locali e stabilisce i livelli di approfondimento più opportuni in relazione alle specifiche problematiche, ferma restando la competenza comunale sulla produzione di cartografie sismiche su base areale.”

“4. [...] I Comuni nello sviluppo degli studi di compatibilità con la condizione di rischio sismico degli strumenti urbanistici di livello comunale, individuano strategie di riduzione di tale rischio, da attuare tramite misure strutturali, a livello di regolamenti, e tramite misure non-strutturali, secondo quanto previsto dalle linee guida regionali.”

Con riferimento al Titolo III – BIODIVERSITA' e GEODIVERSITA'

All'art. 26 – **Rete ecologica regionale**, i commi 3 e 4 riportano:

“3. La Regione promuove programmi e progetti specifici finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione della Rete ecologica e per l'attuazione di azioni volte alla tutela, conservazione e accrescimento della biodiversità, da attuarsi in collaborazione con la Città metropolitana di Venezia, le amministrazioni provinciali, comunali e con gli altri soggetti interessati, anche mediante il supporto a pratiche agricole sostenibili e di gestione rurale, privilegiando quelle dell'agricoltura biologica. In tal senso si assumono come elementi di riferimento le reti di siepi agrarie e i filari, le zone umide, i corsi d'acqua e la rete di scolo e irrigua, i boschetti.

4. Fatto salvo quanto previsto per i corridoi ecologici dall'articolo 27, comma 1, le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni recepiscono, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la Rete ecologica regionale e adeguano le normative dei piani al presente articolato, secondo le rispettive competenze, ispirandosi al principio dell'equilibrio tra finalità di valorizzazione e salvaguardia ambientale e crescita economica.”

All'art. 27 – **Corridoi ecologici**, il comma 2 riporta:

“I Comuni, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, individuano le misure volte a minimizzare gli effetti causati dai processi di antropizzazione o trasformazione sui corridoi ecologici, anche prevedendo la realizzazione di strutture predisposte a superare barriere naturali o artificiali, al fine di consentire la continuità funzionale dei corridoi. Per la definizione di tali misure i Comuni promuovono attività di studio e approfondimento della Rete ecologica.”

All'art. 28 – **Geodiversità e monumenti naturali**, il comma 3 riporta:

“La Regione, le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, individuano e disciplinano, tenendo conto di quanto indicato nel presente piano, i siti di cui al comma 1, sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di tali elementi.”

Con riferimento al Titolo IV – ENERGIA E AMBIENTE

All'art. 29 – **Riquilificazione energetica dei sistemi urbani**, il comma 2 riporta:

“Al fine di favorire il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e garantire la sostenibilità ambientale degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia [...]

- b) *i Comuni riconoscono agli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia adeguate premialità in relazione agli obiettivi prestazionali perseguiti e raggiunti.*”

L’art. 33 – **Salvaguardia dall’esposizione a radiazioni ionizzanti**, riporta:

“[...] i Comuni, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, prevedono:

- a) *per tutti gli edifici di nuova costruzione, norme volte ad assicurare l'utilizzo di tecniche costruttive cautelari obbligatorie; tali norme si estendono anche agli edifici soggetti a interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria qualora interessino l'attacco a terra;*
- b) *interventi di monitoraggio per gli edifici pubblici esistenti e studiano interventi di adeguamento per quelli che esprimono concreti rischi.*”

Con riferimento al Titolo V – MOBILITA', Art. 40 - **Aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade e alle stazioni della rete ferroviaria regionale**, il territorio comunale non risulta interessato da aree strategiche subordinate alla valutazione regionale degli interventi.

Con riferimento al Titolo VI – SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO

All’art. 45 – **Sistemi produttivi di livello regionale**, il comma 2 riporta:

“2. Le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, tengono conto dei sistemi produttivi di livello regionale, distinti in "Territori, piattaforme e aree produttive" e in "Territori strutturalmente conformati", al fine di valorizzare ed accrescere le potenzialità economiche degli stessi, anche attraverso la razionalizzazione dei processi produttivi, l'integrazione funzionale delle attività e la riqualificazione ambientale.”

All’art. 47 - **Criteri per l'individuazione delle aree per insediamenti industriali e artigianali e degli insediamenti turistico ricettivi**, i commi 3 e 4 riportano:

“3. I Comuni, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, in linea con i principi generali relativi al contenimento di consumo di suolo di cui alla l.r. 14/2017 e tenuto conto del provvedimento di Giunta Regionale di cui alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 4, della medesima legge regionale, disciplinano gli ambiti destinati a insediamenti industriali e artigianali; in particolare:

- a) *privilegiano il riuso, la riqualificazione e la riorganizzazione degli insediamenti esistenti e del patrimonio edilizio non utilizzato o da recuperare;*
- b) *indicano le modalità di rigenerazione e riqualificazione delle aree produttive, con particolare riguardo a quelle non ampliabili, in relazione alla prossimità delle stesse ai nuclei abitativi esistenti o previsti;*
- c) *determinano le linee preferenziali di espansione delle aree produttive, sulla base dei servizi e delle infrastrutture necessarie e dell'impatto sugli abitati limitrofi e sui caratteri naturalistici, paesaggistici e culturali delle aree circostanti;*
- d) *definiscono le modalità di densificazione edificatoria, sia in altezza che in accorpamento, nelle aree produttive esistenti, con lo scopo di ridurre il consumo di territorio;*

- e) *individuano misure volte a garantire la sicurezza idraulica e geologica degli insediamenti.*
4. *Ai fini di un'equilibrata politica di sviluppo dell'offerta turistico-ricettiva, le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica:*
- a) *privilegiano l'accorpamento e l'ampliamento delle strutture ricettive esistenti, in vista di una riqualificazione qualitativa delle strutture e del raggiungimento di un livello ottimale nell'economicità della gestione;*
 - b) *favoriscono la crescita di attività legate al turismo di fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico, territoriale e paesaggistico-ambientale, anche prevedendo il recupero e il riutilizzo di strutture e manufatti esistenti compatibilmente con i contesti interessati;*
 - c) *prevedono ambiti intercomunali di copianificazione per assicurare una migliore sostenibilità degli insediamenti turistico-ricettivi nel territorio."*

All'art. 48 – **Grandi strutture di vendita**, il comma 1 riporta:

"Con riferimento alle grandi strutture di vendita, fermo restando quanto disposto dalla vigente normativa in materia, le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto dei valori paesaggistici assumono i seguenti criteri:

- a) *incentivare il contenimento del consumo di suolo, favorendo interventi di consolidamento dei poli commerciali esistenti, di recupero e riqualificazione di aree e strutture dismesse e degradate e incentivando prioritariamente l'utilizzo dei crediti edilizi, qualora previsti;*
- b) *prefigurare uno scenario evolutivo della rete distributiva commerciale che favorisca la razionalizzazione di quella esistente, anche riequilibrandone il rapporto superficie commerciale/abitante, e garantisca l'efficienza dei flussi di traffico indotti dall'insediamento delle strutture;*
- c) *consentire l'integrazione della prevalente funzione commerciale con le altre destinazioni compatibili;*
- d) *assicurare una maggiore sostenibilità economica, sociale, territoriale e ambientale degli insediamenti nel territorio, tenuto conto dell'esistenza di idonea dotazione di infrastrutture e servizi;*
- e) *favorire gli interventi commerciali all'interno del centro urbano, nonché gli insediamenti volti alla valorizzazione di prodotti e cultura locali e le rilocalizzazioni, con l'obiettivo di aumentare il livello di qualità degli insediamenti commerciali."*

All'art. 49 – **Commercio nei centri storici e urbani**, il comma 1 riporta:

"[...] i Comuni perseguono politiche condivise per l'integrazione della rete del piccolo e medio dettaglio, costituita da attività di commercio specializzato e tradizionale già presenti, con la grande distribuzione, considerando prioritaria l'adozione di politiche ed azioni per la rivitalizzazione dei centri storici e urbani nonché incentivando in particolar modo i servizi di prossimità."

L'art. 50 – **Commercio nei comuni montani** riporta:

"Le Province e i Comuni, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, tengono conto dei seguenti criteri:

- a) *prevedere aree idonee a favorire una presenza commerciale degli esercizi di vicinato, soprattutto al fine di assicurare un servizio di prossimità efficiente ed efficace;*

- b) *individuare e sostenere prioritariamente gli insediamenti polifunzionali nei centri minori per assicurare i servizi necessari agli ambiti socio territoriali montani.*”

All’art. 53 – **Turismo montano**, i commi 1 e 2 riportano:

- “1. *La Regione, le Province e i Comuni incentivano uno sviluppo sostenibile del turismo montano attraverso la tutela dell'ambiente e del paesaggio, favorendo la riqualificazione del sistema ricettivo, degli impianti ricreativi e delle infrastrutture, nonché mediante incentivi a favore dell'imprenditoria giovanile e di soggetti che esercitano attività di interesse turistico.*
2. *I Comuni, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, promuovono:*
- a) *la valorizzazione di attività o servizi integrativi che favoriscano il sostentamento delle malghe e dei rifugi alpini, ivi compresi i servizi di permanenza e pernottamento dei turisti;*
 - b) *lo sviluppo e la riqualificazione ambientale delle infrastrutture dedicate all'offerta turistica per la pratica degli sport invernali ed estivi;*
 - c) *la qualificazione degli immobili per la realizzazione di centri di benessere, anche mediante l'uso di sottotetti abitativi e locali posti in piani interrati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;*
 - d) *il recupero e la riqualificazione architettonica e sostenibile delle strutture dismesse e degradate, da destinare ad offerta turistica;*
 - e) *l'ospitalità temporanea su spazi aperti attrezzati;*
 - f) *la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equituristici e sciabili;*
 - g) *la realizzazione di percorsi turistici integrati di valorizzazione dei settori artigianali e dei mestieri tradizionali montani, della cultura tradizionale, dell'ambiente rurale e naturale e di conoscenza della flora e fauna autoctone.*”

All’art. 58 – **Turismo emergente**, i commi 3, 5 e 6 riportano:

- “3. *I Comuni favoriscono lo sviluppo del turismo dei luoghi industriali, inteso come visita ai luoghi di produzione delle eccellenze produttive venete e musei di impresa.*”
- “5. *I Comuni, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistici, individuano e disciplinano eventuali avio superfici-campo di volo.*”
- “6. *I Comuni e gli altri enti pubblici locali, ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2014, n 7 "Riconoscimento e valorizzazione del turismo naturista", possono destinare spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi, parchi ed altri ambienti naturali, di proprietà demaniale o di enti pubblici locali, alla pratica del turismo naturista.*”

Con riferimento al Titolo VIII – MONTAGNA DEL VENETO

All’art. 59 – **Sistema delle politiche di coordinamento**, i commi 3 e 5 riportano:

- “3. *La Regione valorizza le attività produttive, sostenibili e compatibili con le specificità dei luoghi, connesse alla rete infrastrutturale; a tale scopo favorisce, d’intesa con le Province interessate: [...] b) le relazioni dell’Altopiano di Asiago con Bassano e Thiene e con l’asse della Superstrada Pedemontana Veneta e la Valstagna [...]*”;
- “5. *I Comuni, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica:*
- a) *indicano ambiti territoriali, paesaggi e contesti edilizi meritevoli di salvaguardia, sostegno e valorizzazione;*

- a) *individuano e delimitano le zone di dispersione insediativa;*
- b) *individuano manufatti e contesti da destinare ad attività produttive e di servizio, per l'ospitalità e la formazione ambientale;*
- c) *disciplinano lo sviluppo urbano di fondovalle nel rispetto dei caratteri insediativi locali e del valore naturalistico e paesaggistico del territorio."*

All'art. 60 – **Territori montani**, il comma 3 riporta:

"All'interno dei sistemi insediativi di valle i Comuni provvedono, anche mediante una pianificazione intercomunale, ad organizzare la residenza in modo da evitare il fenomeno della dispersione di fondovalle.

All'art. 61 – **Terre di uso civico e proprietà collettive**, il comma 3 riporta:

"Al fine di favorire la razionalizzazione e l'autosostenibilità energetica delle zone montane, i Comuni garantiscono il diritto collettivo di legnatico, quale sistema di approvvigionamento di fonti energetiche rinnovabili."

Con riferimento al Titolo X – IL PAESAGGIO DEL VENETO

All'art. 79 – **Architetture del Novecento**, i commi 2 e 3 riportano:

"2. I Comuni, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica:

- a) *possono modificare, a seguito di adeguata motivazione, l'elenco di cui al comma 1 e la relativa nomenclatura, dando comunicazione alla Regione dell'aggiornamento, ai sensi dell'articolo 82;*
- b) *individuano l'impianto urbanistico dei sistemi di edifici e gli elementi tipologici, costruttivi, architettonici e decorativi, caratterizzanti il pregio architettonico e urbanistico e rappresentativi del valore paesaggistico delle Architetture del Novecento, e dettano una specifica disciplina per la loro salvaguardia, valorizzazione, recupero e riqualificazione.*

3. Fatti salvi gli eventuali accordi conclusi, i provvedimenti rilasciati o le varianti urbanistiche approvate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente piano, che abbiano espressamente valutato e considerato le caratteristiche di tali edifici, fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale a quanto previsto dal comma 2:

- a) *è vietata la demolizione e l'alterazione significativa dei valori architettonici, costruttivi e tipologici degli edifici, manufatti e sistemi di edifici;*
- b) *possono essere realizzati, per gli edifici, i manufatti e i sistemi di edifici pubblici o di interesse pubblico, interventi di riqualificazione o recupero, ivi compresi quelli di demolizione dei manufatti o di loro parti che siano privi di valore storico-architettonico e non riducano il valore identitario del manufatto o dell'insieme di manufatti; in tale ipotesi, ferme restando le disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e quelle di cui al d.lgs. 4212004, i progetti di tali interventi sono sottoposti a preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale che, sentito il Comune, verifica il rispetto del mantenimento degli elementi tipologici, costruttivi e architettonici propri dell'architettura del Novecento. Sono sempre consentiti gli interventi sugli edifici pubblici e di interesse pubblico necessari per la loro messa in sicurezza e per garantire la pubblica incolumità, nel rispetto della normativa."*

Con riferimento al Titolo XI – NORME TRANSITORIE E FINALI

All'art. 80 – **Ricognizione degli Ambiti di tutela del PTRC 1992** - Norme transitorie, il comma 1 lettera b) riporta:


“gli "Ambiti privi di disciplina attuativa", ferme restando le previsioni del Piano Faunistico Venatorio regionale di cui alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, sono disciplinati mediante i Piani di Area di cui all'articolo 48 della l.r. 1112004 oppure mediante Piani Regolatori Comunali (PRC) contenenti:

- *l'individuazione dei valori di interesse storico-culturale e naturalistico-ambientale;*
- *l'individuazione degli elementi e delle invarianti da salvaguardare e valorizzare;*
- *la determinazione degli interventi conservativi, riqualificativi, di recupero e miglioramento da attuarsi;*
- *la regolamentazione delle attività e degli interventi compatibili, con particolare riguardo a quelli edilizi, alle opere di urbanizzazione, all'impianto di infrastrutture e attrezzature, alla circolazione e navigazione a motore;*
- *la disciplina degli elementi e delle attività non compatibili al fine del ripristino dei valori attribuiti all'ambito.*

DOCUMENTO DEL PTRC PER LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO VENETO

2. Ambiti di Paesaggio

Il territorio regionale è stato articolato in 14 Ambiti di Paesaggio.



Per ciascun Ambito di Paesaggio, anche esito di un accorpamento fra i diversi ambiti delimitati al fine di individuarne un numero minore, è prevista la redazione di un Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito (PPRA), da redigersi congiuntamente con il MiBACT ai sensi del D.lgs. 42/2004.

Il territorio di Asiago fa parte dell'Ambito n. 3 **“Altipiani Vicentini e Monte Grappa”**.

3. Sistemi di valori

Nell'ambito dell'elaborazione del PTRC emerge la stretta relazione che caratterizza la diffusa presenza sul territorio regionale di talune tipologie di beni, non sempre sottoposti a tutela paesaggistica, con le potenzialità di crescita culturale e sociale; si intende rafforzare l'attenzione che il sistema degli strumenti di pianificazione regionale e locale del Veneto ha spesso posto a elementi storicamente rappresentativi del paesaggio e dell'identità regionale e si configurano come dei Sistemi di valore da salvaguardare.

I valori individuati per il territorio di Asiago e non già citati nella ricognizione del PTRC sono:

Architetture del Novecento: Osservatorio di cima Ekar, Sacratio Militare.

[Osservatorio e Sacratio sono indicazioni ulteriori rispetto all'elenco di PTCP]

4. Atlante ricognitivo

L'Atlante è parte integrante del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

L'Atlante, pur propedeutico ai Piani Particolareggiati Regionali d'Area, contiene 39 schede ricognitive riguardanti ciascuna un diverso “ambito” del territorio veneto. Al termine di ogni scheda, in una tavola grafica, sono riportati gli obiettivi e gli indirizzi preliminari relativi a singoli elementi o parti specifiche del territorio.

Il territorio di Asiago rientra nella scheda analitica n. 9 **“Altopiano dei Sette Comuni”**.

Gli elementi che caratterizzano l'ambito e che ricadono sul territorio comunale di Asiago sono stati tutti richiamati già dal PTCP.



1. Integrità delle aree ad elevata naturalità ed alto valore ecosistemico

1a. Salvaguardare le aree ad elevata naturalità e ad alto valore ecosistemico.

1c. Prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazione della presenza antropica e delle pratiche turistiche e ricreative.

2. Integrità dei sistemi geomorfologici di interesse storico-ambientale

2b. Scorgiare interventi edilizi, infrastrutturali e sistemazioni agrarie che compromettano l'integrità dell'assetto dei sistemi geomorfologico-geomorfologici ad elevata integrità e di alto valore ambientale.

2c. Scorgiare gli interventi che possano danneggiare l'assetto idrogeologico degli ambienti carsici. Tenere sotto controllo lo smaltimento dei rifiuti organici, in particolare quelli legati all'attività zootecnica.

10. Valore ambientale e funzione sociale delle aree agricole a naturalità diffusa

10a. Promuovere l'innovazione nella meccanizzazione, compatibilmente con le condizioni di pendio e l'assetto culturale tradizionale.

10b. Incoraggiare il ripristino della rotazione prato/semintivo.

10c. Promuovere la coltivazione dei “prodotti agroalimentari tradizionali”, come pratica di conservazione della diversità del paesaggio agrario.

11. Integrità e qualità ecologica dei sistemi prativi

11a. Incentivare le attività agricole di sfalcio, identificando delle parti di territorio sulle quali concentrare gli sforzi contro il degrado del prato e del pascolo e l'avanzamento spontaneo del bosco.

11b. Incoraggiare una gestione dei sistemi prativi che eviti l'eccessiva concimazione e l'uso di liquami in luogo di letame maturo.

11c. Programmare il ripristino di alcune praterie storicamente testimoniate, sulla base di adeguati studi preliminari.

11d. Individuare e incoraggiare specifiche attività turistiche e del tempo libero che garantiscano nuove forme di presidio del territorio agropastorale in declino.

12. Valore ambientale della copertura forestale

12a. Scorgiare nuovi impianti forestali monospecifici.

12b. Salvaguardare e valorizzare i percorsi pedonali esistenti.

12c. Contenerne la diffusione di consorzi di specie alloctone, infestanti e nitrofile.

12d. Individuare specifiche aree di riqualificazione, reimpianto e ricostituzione sulla base di adeguati studi preliminari.

13. Cura della copertura forestale montana e collinare

13a. Promuovere la nattivazione delle locali filiere forestali e la lavorazione del legname nelle valli di provenienza, in particolare quello dei boschi in proprietà collettiva o uso civico.

13b. Promuovere attività forestali che evitino tagli intensivi ed eccessivo disturbo.

16. Conservazione dei paesaggi e terrazzi storici

16a. Promuovere attività di rilievo e documentazione dell'esistente.

16b. Incoraggiare pratiche agricole compatibili con le sistemazioni agrarie storiche e che non ne alterino la struttura.

18. Valore storico-culturale dell'edilizia rurale tradizionale

18a. Promuovere attività di rilievo e documentazione dei manufatti superstiti e dei loro contesti paesaggistici.

18b. Prevedere norme e indirizzi per il recupero di qualità, compatibile con la conservazione del valore storico-culturale dell'edilizia rurale tradizionale.

18c. Promuovere adeguati programmi di formazione delle maestranze.

21. Qualità del processo di urbanizzazione

21a. Governare i processi di urbanizzazione lineare lungo gli assi viari del Canale di Brenta, scegliendo opportune strategie di densificazione o rarefazione in base al contesto.

22. Qualità urbana degli insediamenti

22a. Promuovere interventi di riqualificazione del tessuto insediativo caratterizzato da disordine e frammentazione funzionale, in particolare nel sistema insediativo Asiago-Gallio-Roana-Canove e nel fondovalle del Canale di Brenta.

22b. Favorire la permanenza all'interno dei centri urbani di servizi alla residenza, quali l'artigianato di servizio e il commercio al dettaglio.

22c. Salvaguardare e valorizzare la presenza nei centri urbani degli spazi aperti, delle aree boschive, degli orti, dei prati e dei coltivi anche residuali, quali elementi di servizio alla popolazione e di integrazione della rete ecologica.

22d. Salvaguardare e valorizzare i percorsi pedonali esistenti.

nel disegno urbano e urbanistico.

22e. Regolare le trasformazioni fisiche e funzionali del patrimonio edilizio esistente con attenzione alla coerenza tipologica e morfologica di ciascun contesto urbano, in particolare del tipo insediativo a contrade.

24. Valore culturale e testimoniale degli insediamenti turistici

24b. Scorgiare interventi che compromettano il sistema di relazioni degli insediamenti storici, in particolare l'insediamento a contrade, con i contesti originari.

24g. Promuovere la conoscenza delle architetture del Novecento veneto di valore storico-documentale, il recupero della qualità e dei loro contesti.

24h. Promuovere la messa in rete degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale, anche attraverso la realizzazione di percorsi di visita e itinerari dedicati.

28. Qualità urbana e urbanistica degli insediamenti turistici

28a. Promuovere il ridisegno dei sistemi di accesso e la riorganizzazione della mobilità interna ai centri turistici, in particolare nel caso del sistema Asiago-Gallio-Roana, con attenzione ai flussi stagionali, favorendo la riduzione dell'uso dell'automobile (piste ciclabili, trasporto pubblico di linea).

28b. Incoraggiare il contenimento dell'espansione urbana dei centri più spiccatamente turistici a favore della densificazione e del riordino dell'esistente.

28c. Governare il fenomeno delle seconde case con attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla compatibilità sociale nel rispetto del paesaggio o delle società locali.

28d. Promuovere la ricomposizione delle aree usate come parcheggio stagionale in senso multifunzionale, in modo tale che sia adattabile alla variazione delle presenze ed attrezzato alla raccolta dell'acqua di prima pioggia, limitando l'uso di pavimentazioni impermeabili.

29. Qualità ambientale e paesaggistica delle stazioni turistiche invernali

29a. Riordinare il sistema delle stazioni turistiche invernali in una prospettiva di lungo periodo, tenendo conto dei cambiamenti climatici.

29b. Imprimare il progetto delle stazioni sciistiche alla massima sostenibilità ambientale ed al rispetto dei caratteri paesaggistici del contesto.

33. Inserimento paesaggistico delle infrastrutture aeree e delle antenne

33a. Promuovere azioni di riordino delle infrastrutture esistenti, soprattutto laddove insistano e incidano sui contesti paesaggistici di pregio.

32. Inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture

32b. Promuovere la riqualificazione dei corridoi viari caratterizzati da disordine visivo e funzionale, in particolare il fondovalle del Canale di Brenta.

35. Qualità dei “paesaggi di cava”

35a. Migliorare la qualità paesaggistica ed ambientale delle cave durante la loro lavorazione.

35c. Prevedere azioni di coordinamento della ricomposizione paesaggistica dei siti interessati da cave dismesse, come occasione di riqualificazione e riuso del territorio, di integrazione della rete ecologica e di fruizione didattico-naturalistica.

37. Integrità delle visuali estese

37a. Salvaguardare i fondali scenici di particolare importanza morfologica, garantendo la leggibilità dell'insieme e i singoli valori panoramici presenti.

38. Consapevolezza dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali

38a. Incoraggiare l'individuazione e la messa in rete di risorse museali locali, percorsi di fruizione e itinerari tematici di conoscenza del territorio, in particolare le testimonianze della Grande Guerra (Ossario di Asiago, sistema dei forti, cimiteri di guerra) e delle attività agropastorali.

38b. Promuovere la conoscenza dei tracciati viari e fluviali di antico sedime, integrandoli nella rete della mobilità slow, dei percorsi di fruizione e degli itinerari tematici.

38c. Attrezzare i percorsi di fruizione e gli itinerari tematici nel rispetto dei caratteri del contesto, controllando l'eccessiva proliferazione della segnaletica informativa (inquinamento sermionico).

39. Salvaguardia del “paesaggio immateriale”

39a. Promuovere la continuità delle espressioni culturali minori (gamevali, feste paesane, riti religiosi, rogazioni, espressioni musicali ed artistiche, mestieri tradizionali) e incentivarne le attività di documentazione e diffusione con un approccio filologico rigoroso, in particolare quelle relative alla cultura ombra.

39b. Aumentare la dotazione di spazi per l'espressione artistica e culturale, soprattutto nei contesti sociali deboli.

4. Argomenti ed obiettivi della variante al PAT

Alle necessità di adeguamento alla sopravvenuta pianificazione di livello superiore sopra delineate, si accompagna l'opportunità di un tagliando anche sull'efficacia delle politiche territoriali declinate dal PAT in relazione agli obiettivi del Documento Preliminare originario.

E' d'obbligo premettere che il PAT di Asiago è un PAT di prima generazione, pertanto impossibilitato ad attingere all'esperienza, regionale prima e provinciale poi, maturata nelle diverse procedure di pianificazione concertata applicate alle diverse realtà territoriali.

Anche la sopravvenuta fase applicativa con i PI ha nel tempo suggerito perfezionamenti ulteriori delle forme del mandato del piano strategico strutturale al piano comunale operativo.

Le quattro fasi attuative sopra documentate, svolte nell'arco di un decennio, hanno consentito di evidenziare l'opportunità di superare alcune rigidità dell'apparato documentale di PAT, marcatamente alimentato dall'ultimo Piano Regolatore Generale.

Ciò si sostanzia nella riconferma delle regole generali, a ribadire le strategie coerenti con gli obiettivi del Documento Preliminare espresse dal PAT vigente, per attribuire al PI, che del nuovo PRC è la componente conformativa, maggiore mirata facoltà di rispondere ad oggettive esigenze abitative della popolazione residente, rese presenti nel tempo all'Amministrazione comunale.

La variante si propone di recuperare, con mirati interventi sulle Norme di Attuazione e alcune migliorie dell'apparato cartografico che le supporta, la flessibilità operativa offerta all'Amministrazione Comunale con il PI, che consenta nel rispetto delle direttive e prescrizioni che tratteggiano il quadro di riferimento strutturale, di soddisfare in modo sostenibile le esigenze abitative della popolazione residente in un contesto immobiliare complesso.

Tema principale riguarda il **sistema dell'urbanizzazione consolidata**, derivata cartograficamente dalla zonizzazione di PRG ammessa all'intervento edilizio diretto e resa particolarmente conformativa dall'art. 34 delle NT di PAT che ne limita l'eventuale "espansione" a soli 5 metri.

Si intende al proposito rivedere la normativa citata ammettendo, con le necessarie preliminari verifiche ambientali e di inserimento paesaggistico, l'individuazione di lotti edificabili per intervento edilizio diretto in contiguità all'urbanizzazione consolidata di tavola 4 del PAT.

Contestualmente si intende provvedere ad una sistematica ricognizione della **rappresentazione delle aree per servizi**, anch'esse a suo tempo riprese dalla zonizzazione di PRG, ma senza distinguere le porzioni attuate (o perlomeno già di proprietà pubblica) da quelle di previsione, per le quali è attualmente preferito il ricorso a simboli puntiformi in luogo delle perimetrazioni dettagliate che possono dar adito ad aspettative di indennizzo.

Mettendo mano alla tavola 4, appare opportuno recuperare l'**aggiornamento cartografico speditivo** approntato in sede di PI e ricostruire una rappresentazione più consona alla scala degli aggregati azzonativi che costituiscono le **aree di urbanizzazione consolidata**, a consentirne una lettura strutturale meno conformativa: si tratta principalmente di incorporarvi la viabilità pubblica interclusa o contigua.

Sempre nell'ottica di migliorare la leggibilità dell'apparato documentale si prevede di introdurre nella cartografia diversi richiami alfanumerici brevi per identificare gli ambiti delle aree di riqualificazione e riconversione, le opere incongrue (se confermate, eventualmente da derubricare in esempi paradigmatici, affidando il governo del tema al PI e ai periodici bandi di cui alla normativa regionale più recente), gli ambiti sciistici e le aree per la pratica del golf, aree attualmente tutte richiamate esclusivamente per via toponomastica descrittiva nelle NT agli articoli 37, 38, 39, 42; sono da identificare certamente gli ambiti seguenti:

Aree di riqualificazione e riconversione

1. Area ex FADA
2. Edificio di impianto rurale da valorizzare in località Coda
3. DEPOSITO materiali edili Via Rendola
4. Area CAVANIS
5. OSTELLO della Gioventù
6. Area Segheria APO
7. Area EX RITZ

Opere incongrue

1. Ex Albergo "La Goccia"
2. Stalla dismessa sud-est Collina del Leiten
3. Manufatti al grezzo in località Mosele
4. Insediamento via Partut

Ambiti sciistici

- ambiti dell'Ekar e del Turcio
- ambito del Kaberlaba
- ambito dei Larici
- impianto baby Linta
- Meltar ->(Golf)

Aree per il Golf

- Meltar
- Ferragh
- Ave
- Leiten

Altro tema connesso alla residenzialità è certamente la revisione degli ambiti di **edificazione diffusa**, identificati come “Edilizia diffusa”, per i quali è programmata una specifica verifica di consistenza volumetrica (sulla base dei dati rilevati dal Data Base Geo-topografico -GeoDB- ora disponibile e di consistenza insediativa attingendo ai dati dell’anagrafe comunale dei residenti) anche in relazione all’identificazione conformativa, sovente contigua, degli **ambiti di localizzazione dell’edificabilità in zona agricola**, per i quali la precisazione del perimetro è demandata al PI, ma non altrettanto esplicita è la possibilità di identificarne di nuovi, in relazione alla sempre auspicata funzione dell’attività primaria in prospettiva turistica e di presidio del territorio aperto, attività che presenta dinamiche più in linea con i tempi del PI che con quelli del PAT.

Materia affine, probabilmente da demandare pienamente al PI, è il regime degli **annessi rustici conurbati**.

La variante si propone anche di regolare la possibilità di **superare il vincolo di residenza stabile**, disciplinandone i tempi ed aprendo all’applicazione di crediti edilizi o di meccanismi perequativi atti a stimolare l’effettiva azione di eliminazione delle opere incongrue i primi, e a finanziare opere e servizi di interesse comune pertinenti i secondi.

Sempre in tema di stimolo all’eliminazione di opere incongrue, si valuterà la possibilità di valorizzare i **crediti edilizi** ammettendone l’atterraggio previo puntuale controllo del PI, in prossimità delle aggregazioni edilizie meno consistenti.

Non è esclusa a priori, ma potenzialmente connessa al mandato al PI di individuare eventuali lotti attuabili per intervento edilizio diretto a margine dell’urbanizzazione consolidata o dell’edificazione diffusa, l’eventuale revisione minima della perimetrazione dei **margini degli ATO**, per i quali non è prevista alcuna revisione del dimensionamento.

Sarà verificato l’eccessivo ricorso dei **limiti fisici alla nuova edificazione**, tipico della prima stagione di applicazione della LR 11/2004, con i quali sono di fatto perimetrare le aree trasformabili con strumento attuativo.

Si prevede la riscrittura in chiave propositiva degli obiettivi generali anche delle previsioni di PRG per le **aree di riqualificazione e riconversione**, per le quali il richiamo esplicito alle previsioni dell’ultimo PRG risulta eccessivamente conformativo nella prospettiva di un’effettiva riqualificazione sostenibile.

Potranno essere integrate le previsioni perimetrare di **aree turistico ricettive** o anche rivalutarne l’individuazione strategica meno conformativa.

La variante sarà certamente occasione per rivedere le prescrizioni “fuori scala” presenti nelle NT, quale ad esempio è il limite a tipologie trifamiliari per tutte le nuove edificazioni esposto all’art. 64 delle NT; queste dovranno essere aggiornate anche rispetto alle disposizioni normative intervenute successivamente all’approvazione del PAT, una fra tutte l’applicazione delle

procedure per gli Sportelli Unici delle Attività Produttive in deroga o variante agli strumenti urbanistici comunali.

La variante recepirà i contributi del PTCP (approvato successivamente al PAT) e dell'ancor più recente PTRC, integrando vincoli ed invarianti rappresentati nel sistema delle tavole progettuali e provvedendo al riallineamento delle Norme Tecniche di PAT con riferimento, per il PTRC, alla DGR n. 1619 del 19/11/2021 "Linee-guida per l'applicazione degli articoli 79 e 81 delle Norme Tecniche del PTRC".

Si prevede di dover comunque riproporre l'intero apparato documentale progettuale (tavole di progetto e norme di PAT) per recepire sicuramente l'aggiornamento cartografico speditivo approntato in sede di PI e, potenzialmente, l'assunzione della nuova base cartografica GeoDB.

Una verifica specifica di aggiornamento dell'apparato documentale sarà certamente riservata agli aspetti geologici, per verificare se il PAT vigente risulti attuale in tale ambito, essendo trascorso più di un decennio dalla sua approvazione: dovrà essere in particolare affrontata l'opportunità di aggiornamento dei contenuti del PAT rispetto alla sopravvenuta ulteriore pianificazione di settore (PAI-PGRA).

5. Coerenza con gli obiettivi del Documento preliminare al PAT del 2008

Nel rispetto delle procedure di LR 11/2004, in particolare degli artt. 3, 5 e 15, il PAT vigente è stato preceduto dalla stesura del Documento preliminare approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 08/10/2008.

Al capitolo 5 si esprimono gli obiettivi di sostenibilità e gli obiettivi di Piano nel quadro delle scelte strategiche; l'idea di piano esposta si articola nei sistemi seguenti:

1. Il sistema ambientale
2. Difesa del suolo
3. I centri storici
4. Sistema insediativo e residenziale
5. Il territorio rurale
6. Attività produttive
7. Settore turistico-ricettivo
8. Servizi a scala territoriale
9. Sistema infrastrutturale

In tema di **Sistema insediativo e residenziale** l'obiettivo principale declinato è il seguente:

Verificare l'assetto fisico funzionale degli insediamenti, mediante "censimento" delle aree e promuovere il miglioramento della funzionalità degli stessi e della qualità della vita all'interno delle aree edificate – centro urbano e contrade, assumendo come riferimento prioritario la qualità ambientale e paesaggistica del territorio che deve essere salvaguardata, sostenuta ed ulteriormente sviluppata. Con questo fine dovrà essere attentamente valutata ogni e qualsiasi previsione di nuova occupazione di area agricola che sottrae "risorsa territorio", la quale non dovrà subire ulteriori depauperamenti.

Il PAT dovrà valutare, sulla base delle risultanze del Rapporto Ambientale e della VAS, di eliminare ogni nuova area di espansione, al fine di prevedere il blocco totale alla crescita delle seconde case su aree inedificate nonché lo stralcio delle aree di espansione previste dall'attuale PRG non ancora attuate, con restituzione delle stesse al territorio agricolo inedificato.

I principi ai quali dovrà ispirarsi, in ogni caso, l'individuazione di eventuali nuove aree edificabili da destinare esclusivamente alla residenza stabile dei cittadini, sono i seguenti:

- saturazione,
 - limitata marginatura dei bordi edificati,
 - mantenimento della qualità del paesaggio e dei coni visuali,
 - tutela delle aree verdi a ridosso dell'abitato,
 - salvaguardia ed implementazione delle aree a servizi.
-

L'attuazione degli obiettivi è esplicitamente ipotizzata anche sotto forma di lotti singoli, per i quali la scala degli elaborati cartografici di PAT unita alla legenda

normalizzata proposta dagli atti di indirizzo regionali non può che evocare il mandato al PI per la loro individuazione.

Le direttive, esplicitamente destinate anche al PI, auspicano la saturazione non solo del centro abitato, ma anche dei nuclei delle contrade con interventi di ricucitura dei bordi dell'edificato e riempimento di vuoti, con interventi di consistenza limitata, che siano rispettose delle caratteristiche tipologiche dei fabbricati contermini e dei parametri edilizi dell'abitato circostante, in modo da minimizzare l'impatto dei nuovi edifici sul tessuto edificato e sull'ambiente esistente e promuovere l'integrazione anche visiva degli stessi nel tessuto edilizio.

Per **il territorio rurale** l'obiettivo principale è il seguente:

Salvaguardia degli aspetti storico-culturali delle attività agricole tradizionali ed attuazione di politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili attraverso la promozione di specifiche opportunità;

Sostegno e potenziamento delle attività agricole, principalmente costituite da zootecnia (praticoltura, pascolo, produzione e lavorazione del latte) e gestione del patrimonio forestale;

Consolidamento del settore primario in genere e sviluppo delle attività delle aziende agricole orientare all'agriturismo ed ai servizi ambientali come alternativa al turismo tradizionale e alle seconde case.

Le direttive corrispondenti, esplicitate come destinate non solo al PAT, ma anche al PI, oltre alla possibilità di individuare ambiti, da perimetrare intorno alle aziende agricole esistenti, all'interno dei quali dovranno essere localizzate le nuove costruzioni esclusivamente in funzione dell'attività agricola, esplicita la possibilità di valutazione di nuovi ambiti qualora necessari alla nascita di nuove aziende, previa valutazione del corretto rapporto con l'ambiente circostante.

La dinamica del settore e la centralità dell'obiettivo anche in tema di salvaguardia/valorizzazione dell'immagine turistica suggerisce di esplicitare tale mandato al PI.

6. Procedure

L'ultima parte di questo Documento Preliminare riprende il percorso procedurale che ricalca quello tratteggiato nel documento preliminare del PAT vigente.


La procedura di formazione del PAT e delle sue varianti è prevista dalla legge regionale 11/2004 e per la pianificazione concertata è regolata dall'art. 15.

Art. 15 – Procedimento di formazione del piano di assetto del territorio mediante procedura concertata tra Comune e Provincia.


- 1. Per la formazione del piano di assetto del territorio (PAT) può essere attivata una procedura di pianificazione concertata tra comune, provincia, enti locali e altri soggetti pubblici interessati.*
 - 2. La giunta comunale elabora un documento preliminare con i contenuti di cui all'articolo 3, comma 5, e propone agli enti ed ai soggetti interessati un accordo di pianificazione per la predisposizione dello strumento urbanistico.*
 - 3. Con l'accordo di pianificazione, sottoscritto dai legali rappresentanti degli enti e dei soggetti di cui al comma 1, viene recepito il documento preliminare e si provvede alla disciplina degli obblighi reciproci, definendo le modalità di formazione del quadro conoscitivo, di redazione degli elaborati costituenti il piano e di valutazione delle osservazioni pervenute durante la pubblicazione, nonché il programma dei lavori.*
 - 4. Dopo la sottoscrizione dell'accordo di pianificazione, si procede alla redazione del piano.*
 - 5. Il piano è adottato dal consiglio comunale ed è depositato presso la sede del comune a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta.*
 - 6. Trascorsi i termini di cui al comma 5, il comune convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano gli enti interessati, con un rappresentante autorizzato dal rispettivo organo competente, che si esprimono sul piano e sulle osservazioni pervenute. Qualora si riscontri il consenso del comune e della provincia il piano si intende approvato ed è ratificato dalla giunta provinciale.*
 - 7. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione e del relativo atto di ratifica della giunta provinciale da effettuarsi a cura della provincia ed ha validità a tempo indeterminato.*
 - 8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure del presente articolo, ovvero dell'articolo 14.*
-

La variante sarà soggetta a valutazione di compatibilità idraulica VCI ai sensi della DGR.2948/2009 ed anche a valutazione di compatibilità sismica con redazione e deposito di studio preliminare di Microzonazione di primo e secondo livello ai sensi della DGR 1381/2021 e provvedimenti affini richiamati, al fine di acquisire idonei pareri da parte dell'ufficio del Genio Civile competente per territorio.


La coerenza degli obiettivi della variante con quelli del Documento preliminare al PAT del 2008 induce a proporre la Verifica di assoggettabilità a VAS come procedura per la verifica degli aspetti ambientali.



INQUADRAMENTO SISTEMI INSEDIATIVI



SISTEMA INSEDIATIVO ESISTENTE DALLA TAVOLA 4 VIGENTE DI PAT



- CENTRO STORICO
- AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA
- AREE DI EDIFICAZIONE DIFFUSA
- AREE PER SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIOR RILEVANZA
- AREE PER INFRASTRUTTURE ED ATTREZZATURE DI MAGGIOR RILEVANZA
- AREE TURISTICO RICETTIVE
- AMBITI DI LOCALIZZAZIONE EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA
- TESSUTO URBANIZZATO

SISTEMA INSEDIATIVO ESISTENTE DALLA TAVOLA 4 VIGENTE DI PAT